

Il nuovo ruolo dell'operatore nella dialettica fisco contribuente: il diritto al contraddittorio doganale

Dott. Giancarlo Romeo

Il periodo ante Statuto del Contribuente

Possibilità di interloquire con l'autorità doganale prima dell'adozione dell'atto di accertamento

- Richiesta di ripresa del contraddittorio e instaurazione della controversia doganale (artt. 61 ss. TULD);
- Risposta all'invito al contraddittorio ex art. 11 comma 2 D. lgs. 374/90;
- Richiesta di controversia ai fini della classificazione dei prodotti soggetti ad accisa ex art. 3 TUA;

L'art. 12 comma 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza

Posizione della Cassazione (sentenza n. 13890 del 28/05/2008)

il sistema doganale appresta una serie di garanzie peculiari per il contribuente, prevedendo la contestazione amministrativa, e la compilazione di un apposito verbale per raccogliere le osservazioni ed i motivi di reclamo del contribuente ai fini dell'eventuale controversia doganale, quali la possibilità di presentare osservazioni, di talché il sistema complessivo previsto dal D. Lgs. n. 374 del 1990 è pienamente rispettoso dei criteri dettati dallo Statuto del contribuente in virtù del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente.

La sentenza Sopropè (CGCE n. 349/07)

I destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi in modo sensibile devono essere messi in condizione di manifestare le proprie osservazioni in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la propria decisione, beneficiando di un termine sufficiente all'esercizio del "diritto ad essere ascoltati" prima che si assuma la decisione relativa al recupero delle somme contestate.

Effetti della Sopropè sul contribuente

Il diritto al contraddittorio sancito dalla CGCE pone il contribuente in una posizione del tutto nuova rispetto al passato:

- Deve essere ascoltato (e non più può essere ascoltato come era ex art. 11 comma 2 D. Lgs. 374/90);
- il mancato rispetto di questa garanzia incide sulla legittimità dell'atto adottato.

I nuovi orientamenti della giurisprudenza

Cass. n. 8481 del 09/04/2010: il diritto al contraddittorio va garantito nel corso dell'accertamento doganale, a pena di invalidità dello stesso, tuttavia gli atti compiuti prima della decisione Sopropè, frutto di una prassi consolidata a livello europeo, rimangono validi;

Cass. n. 14105 del 11/06/2010: i provvedimenti emessi senza il rispetto della garanzia del contraddittorio prevista dall'art. 11 comma 2 D. Lgs. 374/90 sono illegittimi;

CTR di Torino n. 88/28/10 del 19/11/2010: è obbligatorio il contraddittorio doganale e va garantito nelle forme previste dall'art. 11 comma 2 D. Lgs. 374/90.

Posizione dell'Amministrazione Doganale

Nota prot. 36431/RU del 08/04/2011 della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli:

nelle more delle modifiche legislative dell'art. 11 D. Lgs. 374/90 e dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000 il diritto al contraddittorio dovrà essere assicurato, nelle forme previste dall'art. 12 comma 7 L. 212/200, per tutti i procedimenti di accertamento relativi ai tributi, compresi i casi di accertamento eseguito integralmente in ufficio

Le modifiche legislative (art. 92 D.L. 1/2012 cony. in L. 27/2012)

- ✓ Introduce il comma 4 bis all'art. 11 D. Lgs. 374/90 e riconosce all'operatore un termine di 30 giorni a partire dalla notifica del verbale di verifica per presentare osservazioni, che dovranno essere valutate dall'Ufficio prima dell'adozione dell'atto di accertamento (art. 92 comma 1);
- ✓ Integra l'art. 12 comma 7 L. 212/2000 e prevede che in materia doganale trova applicazione la speciale disposizione introdotta dal comma 1.

I nuovi strumenti a disposizione dell'operatore

Di fronte ad un verbale di constatazione l'operatore può:

1. Sia in caso di verifica in ufficio, sia con accesso presso l'operatore può esercitare il proprio diritto di difesa facendo pervenire all'Ufficio entro 30 giorni dalla notifica del verbale, osservazioni e richieste;
2. L'Ufficio ne deve tenere conto in sede di emissione del provvedimento, motivando le ragioni dell'inaccogliabilità delle richieste;

La «*nuova*» controversia doganale

È possibile promuovere la controversia doganale nella sola ipotesi di contestazioni sorte in fase di presentazione e accettazione della bolletta doganale (sdoganamento in linea);

La controversia non si può più promuovere a fronte di revisioni dell'accertamento (art. 12 comma 1 lett. b) D.L. 16/2012 conv. in L.44/2012 che abroga il comma 7 art. 11 D. Lgs. 374/90).

Grazie per l'attenzione



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA
Email: dogane.ravenna@agenziadogane.it